

Allegato "B", rep.n. 23.



STATUTO DELLA

"FONDAZIONE GUGLIELMO TAGLIACARNE"

A r t. 1

E' costituita dall'Unione Italiana delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura (Unioncamere) - ai sensi dell'art.2, terzo comma, del proprio Statuto, approvato con D.P.R. 31 dicembre 1985 - la Fondazione "Istituto Guglielmo Tagliacarne", con sede in Roma, in Via Appia Pignatelli n.62.

A r t. 2

La Fondazione ha il fine di promuovere e diffondere la cultura economica, svolgendo attività di studio, di ricerca, di formazione e di informazione.

Le attività della Fondazione sono primariamente rivolte a sostegno delle Camere di Commercio, delle loro articolazioni funzionali, delle loro Unioni regionali, dell'Unioncamere, delle Camere di Commercio italiane all'estero, ed in generale dell'imprenditoria e delle istituzioni e strutture pubbliche di promozione dell'economia.



Per il perseguimento del proprio scopo la Fondazione svolge in particolare le seguenti attività:

- promuove, progetta e realizza attività di formazione, selezione, aggiornamento del personale delle Camere di Commercio, utilizzando e valorizzando le strutture formative delle stesse e favorendo lo sviluppo di nuove iniziative, con particolare riguardo alle politiche di cooperazione allo sviluppo, anche attraverso la stipulazione di accordi e convenzioni con istituzioni, organismi ed imprese, italiani ed esteri;
- promuove, progetta e realizza attività di formazione per dirigenti e quadri di organismi pubblici, finalizzate al potenziamento delle politiche di sviluppo economico;
- promuove, progetta, realizza e coordina programmi di formazione per imprenditori e dirigenti, in particolare di piccole e medie imprese, e per figure professionali emergenti per la gestione dell'impresa;
- promuove, progetta e realizza studi e ricerche sull'imprenditoria, sui processi di crescita dell'impresa - anche nelle sue relazioni con la Pubblica Amministrazione - sulla creazione di nuove imprese, sui processi di innovazione e di internazionalizzazione, sui

servizi e sull'economia del territorio e le sue modalità di promozione;

- promuove e svolge attività di studio e di progettazione di sistemi organizzativi, anche a mezzo di convenzioni con gli enti di cui ai commi precedenti;
- promuove la valorizzazione statistica di sistemi informativi delle Camere di Commercio;
- promuove e organizza forme di comunicazione, di dibattito e di confronto culturale sui temi di proprio specifico interesse;
- la Fondazione promuove e partecipa, anche attraverso contratti e rapporti associativi, ad iniziative con altri organismi pubblici o privati italiani o stranieri per progetti culturali, formativi, informativi, di ricerca e di studio;
- per l'attuazione delle proprie attività la Fondazione può stipulare accordi e convenzioni.

- dai beni che potranno pervenire alla Fondazione per testamento o per donazione, nonché da eventuali contributi dello Stato, delle Comunità Europee, di Enti nazionali, anche territoriali, sovranazionali o di privati.

A r t. 4

Gli organi della Fondazione sono:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Comitato Esecutivo;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- il Presidente;
- il Direttore.



Art. 5

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da quindici membri, dei quali otto nominati dal Consiglio dell'Unioncamere, uno ciascuno dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell' Artigianato, dal Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e dal Presidente della Regione Lazio, e quattro nominati ai sensi dei commi successivi, in rappresentanza delle categorie imprenditoriali dei settori industria, commercio, artigianato e agricoltura.

I rappresentanti delle categorie industriale, commerciale e artigiana sono nominati dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, su designazione delle Associazioni più rappresentative a livello nazionale e sulla base di terne proposte dall'Unioncamere per ciascun settore.

Il rappresentante del settore agricolo è nominato dal Ministro dell'Agricoltura e Foreste, su designazione delle Associazioni di categoria più rappresentative a livello nazionale e in base ad una terna proposta dall'Unioncamere.

Il Consiglio dura in carica tre anni. I componenti possono essere riconfermati.

I componenti che per qualsiasi ragione cessino dalla carica nel corso del triennio, sono sostituiti in conformità ai precedenti commi. I sostituiti cessano dall'ufficio insieme con l'intero collegio.


Alla scadenza del triennio si provvede al rinnovo del Consiglio con gli stessi criteri previsti nei precedenti commi. Il Consiglio uscente resta in carica, con pienezza di poteri, finchè non si sia proceduto alla nomina o al rinnovo, anche mediante conferma, di almeno i due terzi dei componenti. I rimanenti membri restano in carica fino alla loro sostituzione o conferma.

Il triennio decorre dalla data di nomina del componente che ha consentito il rinnovo del Consiglio.

Art. 6

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità



prevale il voto di chi presiede il Consiglio.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato mediante avviso da spedirsi almeno otto giorni prima di quello della riunione.

In caso di urgenza la convocazione può avvenire mediante avviso telegrafico spedito almeno tre giorni prima di quello della convocazione.

Il Consiglio si riunisce ordinariamente ogni tre mesi. Può inoltre riunirsi ad iniziativa del Presidente, ovvero a richiesta di almeno cinque componenti.

Art. 7

Al Consiglio di Amministrazione spettano le seguenti attribuzioni:

- elegge nel proprio ambito il Presidente, il Vice Presidente e il Comitato Esecutivo. Il Presidente dovrà essere eletto fra i membri nominati dall'Unioncamere;
- designa i componenti del Comitato scientifico;
- nomina il Direttore;
- propone le modifiche statutarie da approvarsi ai sensi dell'art.16, terzo comma del Codice Civile;

- delibera sulla dotazione di personale e sui disciplinari relativi all'organizzazione ed al funzionamento della Fondazione;

- delibera i programmi annuali e poliennali di attività;

- approva il bilancio preventivo con le sue eventuali variazioni, ed il conto consuntivo;

- delibera accensione di mutui, acquisti e vendite di beni immobili, contratti di leasing immobiliare, acquisizioni e cessioni di partecipazioni; le relative proposte di delibera dovranno essere trasmesse al Collegio dei Revisori dei Conti almeno 15 giorni prima di quello previsto per la deliberazione;

- stabilisce il compenso ai Revisori e l'eventuale indennità e gettone agli Amministratori.

In sede di prima applicazione del presente Statuto, il Presidente sarà nominato dal Consiglio dell'Unioncamere.



Art. 8

Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente della Fondazione, dal Vice Presidente e da tre componenti del Consiglio di Amministrazione.

Si applicano alle deliberazioni e alle convocazioni del Comitato Esecutivo le disposizioni contenute nei primi quattro commi dell'art.6.

Il Comitato Esecutivo decade alla stessa data del Consiglio di Amministrazione, restando in carica con pienezza di poteri, finchè non si sia proceduto alla nomina di cui all'art.5, penultimo comma.

Il Comitato Esecutivo:

- predispone gli schemi dei bilanci, redigendone le relazioni, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione; gli schemi di bilancio, con le allegare relazioni, debbono essere trasmessi al Collegio dei Revisori dei conti almeno 20 giorni prima di quello fissato per la deliberazione;
- determina il trattamento economico e giuridico dei dirigenti e del personale, con riferimento ai contratti collettivi di lavoro vigenti nel settore commercio e servizi;
- delibera sulle spese, sui contratti e sulle convenzioni, sugli incarichi di collaborazione e consulenze di esperti,

sulle assunzioni di personale entro il limite numerico approvato dal Consiglio di Amministrazione, nonché su quanto altro necessario al funzionamento della Fondazione, in conformità con i programmi ed i disciplinari deliberati dal Consiglio di Amministrazione;


- delibera su tutte le materie non attribuite alla competenza di altri organi.

Art. 9

Il controllo contabile sulla gestione della Fondazione è esercitato da un Collegio dei Revisori dei conti composto da tre componenti effettivi e da due supplenti.

Il Presidente e un componente supplente sono nominati dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, un componente effettivo e uno supplente sono nominati dall'Unioncamere, uno effettivo è nominato dal Ministro del Tesoro.

I componenti del Collegio dei Revisori dei conti durano in carica tre anni e sono prorogati nell'ufficio fino alla nomina dell'intero nuovo Collegio nei suoi membri effettivi.



A r t. 10

La Fondazione può avvalersi di un Comitato scientifico composto da non più di 5 membri nominati, per una durata di tre anni, dal Consiglio di Amministrazione in ragione dell'elevata reputazione da loro goduta e della perizia dimostrata nell'esercizio dell'attività culturale, professionale o imprenditoriale.

I componenti possono essere confermati senza alcuna limitazione.

Compito del Comitato è di svolgere, su richiesta degli Organi, attività di alta consulenza sui programmi della Fondazione, fornendo pareri ed assicurando il collegamento fra l'attività della Fondazione e le voci più autorevoli della cultura e dell'esperienza professionale o imprenditoriale nei settori entro i quali si esplica l'attività della Fondazione.

A r t. 11

Il Presidente della Fondazione ha la rappresentanza legale di essa, anche di fronte ai terzi ed in giudizio. Egli convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, il Comitato Esecutivo ed il Comitato scientifico.

In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito a tutti gli effetti dal Vice Presidente.

Il Presidente può delegare una o più competenze al Vice Presidente.

Art. 12

Il Direttore della Fondazione collabora con il Presidente e con gli Organi collegiali ed attua le loro delibere. Partecipa alle riunioni degli Organi collegiali con voto consultivo e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al Presidente. Egli è il capo del personale e dirige e coordina gli uffici della Fondazione.

Art. 13

In caso di liquidazione ed estinzione della Fondazione, da qualsiasi causa derivante, il patrimonio netto residuo dell'Ente sarà devoluto all'Unioncamere o altro ente o istituzione che persegua finalità analoghe a quelle della Fondazione, secondo quanto stabilito dall'Assemblea dell'Unioncamere.

F.ti: Piero BASSETTI


Antonio POMPEI, teste

Stefania PAMBIANCHI, teste

Gennaro MARICONDA, Notaio

Copia conforme all'originale che si rilascia
per uso di parte.

Roma, li 14 MAG. 2004



A large, stylized handwritten signature in black ink, written over the date and partially overlapping the official seal.

